COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

Estratto del Registro delle deliberazioni

del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

in data 22/12/2023

N. 82

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemilaventitre, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 11,20 in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati e debitamente notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata, si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti i seguenti Consiglieri:

All'appello risultano:

Incarico	Cognome	Nome	Presente	Assente
Sindaco	LECCESE	CRISTIAN	X	
Presidente del Consiglio	SPERINGO	DAVIDE	X	
Consigliere	ROSATO	GIUSEPPINA	X	
Consigliere	COSCIONE	LUIGI		X
Consigliere	GALLINARO	LUCA SALVATORE		X
Consigliere	DI CIACCIO	MICHELA	X	
Consigliere	MAGLIOZZI	ANGELO	X	
Consigliere	DIES	GENNARO	X	
Consigliere	PELLEGRINO	KATIA	X	
Consigliere	DI VASTA	MARCO		X
Consigliere	GUGLIETTA	PAOLA	X	
Consigliere	COSTABILE	POMPEO	X	
Consigliere	MITRANO	SABINA		X
Consigliere	MARZULLO	LUIGI	X	
Consigliere	DE ANGELIS	FRANCO		X
Consigliere	MAGLIOZZI	MASSIMO	X	
Consigliere	SCINICARIELLO	EMILIANO	X	
	TOTALI Presenti / Assenti		12	5

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv.Cinquanta Patrizia

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

- c odice 189

A. codice 189

Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Non sono presenti gli Assessori.

IL PRESIDENTE

Constatata la presenza in aula di n°12 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l'assenza di n°05 Consiglieri (Coscione, Gallinaro, Di Vasta, Mitrano, De Angelis), introduce l'argomento e propone la trattazione congiunta dei primi 4 punti all'odg, i primi tre punti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione, quest'ultimo al 4° punto all'odg. Il Consiglio Comunale accetta all'unanimità.
Il Sindaco relaziona sugli argomenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale », ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione consiliare n.32 del 05/07/2012;

Richiamate le deliberazioni consiliari n.67 del 01/08/2013, n.15 del 26/01/2018, n.72 del 10/12/2018 e n.20 del 12/06/2023 di modifica ed integrazioni al regolamento succitato;

Atteso che a seguito delle modifiche normative intervenute si rende necessario adeguare il vigente regolamento:
1. ai nuovi obblighi posti dal CAD (codice amministrazione digitale) che prevedono l'utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
2. alle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'art.1 ter del dl 23/2011 introdotta dall'art.5 quinquies del 146/2021, che ha comportato il venir meno della qualifica di agente contabile del gestore e la qualifica ex lege di responsabile d'imposta, declinando la giurisdizione contabile in favore del giudice tributario (vedi da ultimo Corte dei Conti Lazio sentenze 346/2023, 606/2023);
3. all'utilizzo del sistema informativo comunale (portale StayTour - Imposta di Soggiorno) quale unico strumento per la gestione dell'imposta e la presentazione delle dichiarazioni mensili;

Considerato inoltre che al fine di incentivare la presenza turistica sul territorio occorre investire in tale ambito, offrendo adeguanti servizi pubblici e migliorando l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali, con conseguentemente costante impiego di risorse finanziarie;

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un aumento dell'imposta per tutte le strutture ricettive diverse dagli alberghi classificati 3 e 4 stelle; riportare ad un massimo di dieci, i pernottamenti soggetti ad imposta; introdurre l'esenzione per i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Preso atto pertanto delle modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno che così si riassumono:

ART.2 ***al comma 3 secondo rigo*** *SOSTITUIRE "….quindici pernottamenti consecutivi." con "…dieci pernottamenti consecutivi.";*

ART.3 ***comma 2*** *INSERIRE* ***la lettera i)*** *" i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.";*

ART.5 ***al comma 1 lettere a) e b)*** *SOSTITUIRE "…quindici pernottamenti consecutivi." con "…dieci pernottamenti consecutivi."; SOSTITUIRE* ***le lettere c), e d)*** *come di seguito riportato:*

4. *Euro 2,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;*
5. *Euro 2,50 a pernottamento a persona, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b e c).*

ART.6 ***al comma 3*** *ELIMINARE "*mediante bonifico bancario oppure pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale specificando nella causale "Imposta di Soggiorno – nome della struttura - periodo ";

ART.7 *SOSTITUIRE il* ***comma 2*** *come di seguito riportato: "Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comune esclusivamente per via telematica, accedendo al sistema informatico comunale per la gestione dell'Imposta di soggiorno reso disponibile dall'Ente"; ELIMINARE* ***i commi 3 e 4****;*

ART.8 al comma 2 penultimo rigo *ELIMINARE le da "nonché" a " Comune";*

ART. 14 *ELIMINARE il comma 3;*

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n°5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 dal Dirigente del Dipartimento P.E.F.;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione, prot. n.63009 del 28/11/2023 ai sensi dell'art.239 – comma 1 - lett. b) n°7, Decreto Legislativo n°267/2000, come modificato dall'art. 3

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere della Commissione "Affari Generali, Personale, Bilancio e Tributi" nella seduta del 18/12/2023, verbale n°03;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto comunale;
Visto l'esito della votazione esperita per appello nominale, che ha dato il seguente risultato

- Consiglieri presenti: n°12
- Consiglieri assenti: n°05 (Coscione, Gallinaro, Di Vasta, Mitrano, De Angelis)
- Favorevoli: n°11
- Contrari: n° -
- Astenuti: n°01 (Scinicariello)

D E L I B E R A

c) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
d) di approvare lo schema del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno composto da n. 15 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
e) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
g) di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato, all'Albo Pretorio online del Comune. In via permanente sul sito internet del Comune: www.comune.gaeta.lt.it - sezione Regolamenti;
h) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

*(Per il contenuto integrale degli interventi relativi al presente atto si fa rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°80 in pari data la cui parte di riferimento viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - **Allegato "1"**)*

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO "1"

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

6. **MODIFICA REGOLAMENTO PPER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO –**

SEGRETARIO COMUNALE: Qui non c'è l'immediata eseguibilità, per la modifica dobbiamo solamente votarlo, però senza l'immediata eseguibilità. Ai voti allora "modifica Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno".

Leccese Cristian favorevole, Speringo Davide favorevole, Rosato Giuseppina favorevole, Coscione Luigi assente, Gallinaro assente, Pellegrino Katia favorevole, Di Ciaccio Michela favorevole, Magliozzi Angelo favorevole, Dies Gennaro favorevole, Di Vasta Marco Assente, Guglietta Paola favorevole, Costabile Pompeo favorevole, Mitrano Sabina assente, Marzullo Luigi favorevole, De Angelis Franco assente, Magliozzi Massimo favorevole, Scinicariello Emiliano astenuto.

Passiamo alla terza deliberazione.

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio Davide Speringo e dal Dott. Patrizia Cinquanta ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

* * * * *

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:

a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. *infopoint*);
e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;
f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici
j) ogni opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Gaeta.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:

a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
b) gli agriturismi;
c) gli ostelli per la gioventù;
d) i rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) i posti tappa escursionistici;
f) esercizi di affittacamere;
g) i bed & breakfast;
h) i campeggi;
i) i villaggi turistici all'aria aperta;
l) le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;
m) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
n) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per

vacanze, alloggi privati ad uso turistico;
o) immobili destinati alla locazione breve di cui al D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3
Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gaeta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

1bis. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

2. Sono esenti dall'imposta:
a) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;
b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
e) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
f) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
g) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel Comune di Gaeta;
h) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
i) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella di cui alla lettera f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 4
Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (Responsabili del pagamento del tributo)

1. I gestori dei portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare provvedono alla riscossione dell'imposta e al versamento delle somme al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 7bis del presente regolamento.

2. I gestori dei portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.

3. Il Comune provvederà a fornire ai soggetti di cui ai commi precedenti apposito materiale informativo.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure:

a) euro 4 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
b) euro 3 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
c) euro 2,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
d) euro 2,50 a pernottamento a persona, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c).

Art. 6
Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 e 7 bis, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gaeta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
   a) mediante pagamento con pos (Point Of Sale) presso lo sportello tributi al piano terra del palazzo comunale, negli orari di apertura al pubblico;
   b) mediante piattaforma pagoPA.

4. Il gestore della struttura ricettiva indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7
Dichiarazioni periodiche

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art.2 hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comune esclusivamente per via telematica, accedendo al sistema informatico comunale per la gestione dell'Imposta di Soggiorno reso disponibile dall'Ente.

Art.7 bis
Dichiarazione annuale

1. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva (es: rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.) sono responsabili non solo del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione annuale.

2. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo seguendo le regole di abilitazione definite dall'Agenzia stessa.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art.8
Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 7 bis.

2. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo nel caso di locazioni brevi, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'art.6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art.6 comma 3.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui al comma precedente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n.296.

Art.9
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n°296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.

4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Art. 10
Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, per l'omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°546.

Art. 13
Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n°296.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

IMPOSTA DI SOGGIORNO – INDICE

ART.1	*OGGETTO*	2
ART.2	*PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA*	2
ART.3	*SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI*	3
ART.4	*OBBLIGHI DEI GESTORI DEI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO)*	4
ART.5	*MISURA DELL'IMPOSTA*	4
ART.6	*PAGAMENTO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA*	4
ART.7	*DICHIARAZIONI PERIODICHE*	5
ART.7BIS	*DICHIARAZIONE ANNUALE*	5
ART.8	*CONTROLLI*	6
ART.9	*RIMBORSI*	6
ART.10	*SANZIONI*	6
ART.11	*RISCOSSIONE COATTIVA*	7
ART.12	*CONTENZIOSO*	7
ART.13	*FUNZIONARIO RESPONSABILE*	7
ART.14	*DISPOSIZIONI FINALI*	7
ART.15	*ENTRATA IN VIGORE*	7

Comune di Gaeta Prot.0063009-28/11/2023-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.28/11/2023 0011-0010-0002-0017-0024

COMUNE DI GAETA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.43 DEL GIORNO 28/11/2023

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n 16393 del 20/11/2023 avente ad oggetto:

Modifica Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di novembre, presso la sede Comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Gaeta:

Sono presenti i Signori:

Dott. Antonio Ruggieri – Presidente
Dott. Enrico Pacetti – Componente
Dott. Sandro Calvani – Componente

Assiste i lavori del Collegio il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro.

I sottoscritti Revisori hanno ricevuto in data 28/11/2023, la documentazione inerente alla proposta di cui in oggetto, per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 239 T.U.E.L.

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto il vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 05/07/2012;

Richiamate le deliberazioni consiliari n.67 del 01/08/2013, n.15 del 26/01/2018, n.72 del 10/12/2018 e n° 20 del 12/06/2023 di modifica ed integrazioni al regolamento succitato;

Preso atto che l'Amministrazione ha manifestato l'esigenza di modificare il regolamento in esame per adeguarlo alle modifiche normative intervenute in merito al codice di amministrazione digitale ed alla ridefinizione delle strutture turistiche ora escluse dalla codifica di agente contabile.
A cio' si aggiunge la modifica in termini di presupposto dell'imposta ed esenzioni.

Comune di Gaeta Prot.0063009-28/11/2023-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.28/11/2023 0011-0010-0002-0017-0024

Preso atto delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno che interessa gli articoli 2,3,5,6,7,8,14 ;

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla proposta di deliberazione di C.C. ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 dal Dirigente del Dipartimento P.E.F.;

Il Collegio dei Revisori

Tanto premesso e dato atto

Esprime parere favorevole per quanto di propria competenza alla proposta di cui in oggetto.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to Dott. Antonio Ruggieri – Presidente
F.to Dott. Enrico Pacetti – Componente
F.to Sandro Calvani – Componente

Comune di Gaeta Prot.0066896-21/12/2023-c_d843-PG001-0010-0004-C Perv.21/12/2023 0014-0026-0024-0010-0002

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Commissione Consiliare "Affari Generali, Organizzazione, Personale, Bilancio e Tributi, Patrimonio"

VERBALE N. 3 DEL 18/12/2023

L'anno 2023, addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 10.30 in Gaeta negli Uffici del Palazzo Comunale di P.zza XIX Maggio, 10 su convocazione del Presidente della Commissione Consiliare "Affari Generali, Organizzazione, Personale, Bilancio e Tributi, Patrimonio" dott. Gennaro Dies, si è riunita la Commissione Consiliare "Affari Generali, Organizzazione, Personale, Bilancio e Tributi, Patrimonio".

Risultano presenti:

1- Dott. Gennaro Dies - Presidente
2- Cons. Katia Pellegrino - componente
3- Cons. Emiliano Scinicariello – componente

Risulta altresì presente il Sindaco Dott. Cristian Leccese n.q. di Ass.re al Bilancio in video-conferenza.

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la dipendente comunale Rag. Anna Maria Minieri (giusta nomina prot. N.3917 del 22/01/2018).

Il Presidente Dr. Gennaro Dies constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed elenca i seguenti punti all'o.d.g.:

1. *Adempimenti art.172 lett. B) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 168/62, 865/71, 457/78, nell'ambito delle perimetrazioni ex art.51 L.865/71 nelle sottozone di PRG Calegna C3, Calegna B5, nonché da destinare ad attività produttive e terziarie. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Bilancio di previsione 2024/2026;*
2. *Modifica Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
3. *Art.82 T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Anni 2024/2026.*
4. *Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.*

Il Presidente Gennaro Dies apre la Commissione elencando ai presenti tutti i punti all'o.d.g. e cede la parola al Sindaco Cristian Leccese per l'illustrazione degli stessi cominciando dal punto 2)

Comune di Gaeta Prot.0066896-21/12/2023-c_d843-PG001-0010-0004-C Perv.21/12/2023 0014-0026-0024-0010-0002

sulla modifica al Regolamento per la disciplina sull'Imposta di Soggiorno. A tal fine evidenzia che per incentivare la presenza turistica sul territorio occorre investire in tale ambito, offrendo adeguati servizi pubblici e migliorando l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali, con conseguente costante impiego di risorse finanziarie. Le modifiche al regolamento prevedono: la sostituzione dei 15 gg. di pernottamento con i dieci di prima, il reinserimento dell'esenzione dall'imposta per i minori fino al dodicesimo anno di età e l'adeguamento ad € 2,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere fino a 2 stelle e per le strutture ricettive non alberghiere.

Sul punto 4 dell'o.d.g. il Sindaco prosegue illustrando tra gli obiettivi che l'Amministrazione sta cercando di conseguire riguardano soprattutto la predisposizione di un "Piano Assunzionale" per il 2024 , con assunzioni di nuovi VV.UU., Tecnici e se si riesce a trovare spazio si possono aggiungere anche impiegati amministrativi (disabili cat.C). Ci saranno inoltre investimenti sulla sicurezza urbana (dissuasori di velocità, lavori stradali e manutenzione marciapiedi, etc.).

Interviene il Consigliere Scinicariello sul punto 4) all'o.d.g. relativamente alle entrate e alle uscite.

A fronte di una evidente rigidità delle uscite, secondo lui c'è un altrettanto evidente difficoltà ad incassare. Questo significa che, nel caso in cui le entrate effettive non fossero in linea con le previsioni di incasso, potrebbe verificarsi un'oggettiva difficoltà a contrarre la spesa per trovare un "sereno" pareggio.

Si tratta di considerazioni fatte, chiaramente, sulla base di quello che si può desumere da un documento di sintesi come un bilancio di previsione. Il risultato di Amministrazione appare completamente assorbito dai fondi crediti di dubbia esigibilità e il continuo utilizzo di entrate vincolate per finanziare il mancato incasso previsto.

Il Consigliere Scinicariello propone, per il futuro , un confronto con la maggioranza per capire se possa verificarsi (malauguratamente), e come ragionare per scongiurarlo, un disavanzo frutto di pratiche che la Corte dei Conti potrebbe aver individuato, ad esempio per una non adeguata conservazione dei residui attivi, sottostima del FCDE, sottostima dei fondi rischi, utilizzo del fondo anticipi liquidità.

In ultimo il Consigliere Scinicariello esprime perplessità sull'utilità di una Commissione Bilancio a 4 giorni dal Consiglio Comunale, se gli emendamenti potevano essere proposti solo entro i 10 giorni dal deposito del bilancio. Dunque, si ritiene di far funzionare in modo utile la Commissione, o di anticipare con ampio lasso di tempo il deposito del bilancio (ma con le consuete corse contro il tempo sembra ipotesi poco praticabile), o si modifica il regolamento per consentire, come accadeva fino a qualche anno fa, di presentare emendamenti anche in Consiglio Comunale, purché si proponessero a saldi invariati ed alla presenza, ovviamente, del Dirigente.

Il Sindaco a queste perplessità risponde che non riguardano il Comune di Gaeta in quanto lo stesso si trova in una situazione di solidità.

Il Sindaco esce alle ore 11.45 dal collegamento in videoconferenza con la seduta della Commissione.

Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente chiede alla Commissione di esprimere il proprio voto.

Il Consigliere Scinicariello si astiene sui primi tre punti all'o.d.g. e vota contrario sul quarto punto.

Comune di Gaeta Prot.0066896-21/12/2023-c_d843-PG001-0010-0004-C Perv.21/12/2023 0014-0026-0024-0010-0002

Esprimono voto favorevole su tutti i punti all'o.d.g. il Presidente Dies e il Consigliere Katia Pellegrino.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11.55

Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria Verbalizzante
Rag. Anna Maria Minieri

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Gennaro Dies

COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

(Delibera di Consiglio)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 16393 DEL 15/11/2023

----PARERE TECNICO----

Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PROPONENTE	Pianta organica Gaeta
Ufficio PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	MARIA VERONICA GALLINARO

Il Dirigente Responsabile del Servizio Proponente	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione di Consiglio. Data 20-11-2023 Il Responsabile MARIA VERONICA GALLINARO

==========

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 16393 del 15/11/2023

OGGETTO: (Profilo:16393)

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PARERE DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento
RILASCIA
Parere **POSITIVO**

Note:

Gaeta lì, 28-11-2023

Il Dirigente responsabile del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Delibere di Consiglio - Dettagli Documento

Indietro

in pubblicazione per 15 giorni

giorni trascorsi: 0 / giorni mancanti: 15

Dati generali

Ente	
N. Pubblicazione	002520 / 2023
Data pubblicazione	28/12/2023
Data scadenza	12/01/2024
U.O.R. Mittente	
Nr.atto	82
Data atto	22/12/2023
Tipo Atto	Delibere di Consiglio
Oggetto	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
Settore Proponente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Elenco Documenti [6]

- P16393.pdf (**Impronta MD5**: f6cef59c336d35769ea848f5733cdfod)	162.49 KiB	- ATTO	
- P16393_Regolamento Imposta di soggiorno.pdf (**Impronta MD5**: d4d88509d3012e49cd2dff8346of4911)	200.23 KiB	- ALLEGATO	
- P16393_Parere Revisori modifica regolamento imposta di soggiorno.pdf (**Impronta MD5**: ef83cdc5ee8c1d1f132a43a56dc0bff9)	345.1 KiB	- ALLEGATO	
- P16393_Testo_completo.pdf.p7m (**Impronta MD5**: c97667c30a4af6fc9c25290cd4d1dbcb)	316.08 KiB	- ALLEGATO	
- P16393_PARERE_TECNICO_-_DIRIGENTE.pdf.p7m (**Impronta MD5**: c3d7f2cf9988c8db00d0cdca58b82eaf)	111.47 KiB	- ALLEGATO	
- P16393_PARERE_-_VISTO_REGOLARITA_CONTAB.pdf.p7m (**Impronta MD5**: 2003a574a6022f0b8ebc409f8013ab5e)	71.69 KiB	- ALLEGATO	



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

* * * * *

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:

a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. *infopoint*);
e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;
f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici
j) ogni opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Gaeta.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:

a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
b) gli agriturismi;
c) gli ostelli per la gioventù;
d) i rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) i posti tappa escursionistici;
f) esercizi di affittacamere;
g) i bed & breakfast;
h) i campeggi;
i) i villaggi turistici all'aria aperta;
l) le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;
m) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
n) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per

vacanze, alloggi privati ad uso turistico;
o) immobili destinati alla locazione breve di cui al D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3
Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gaeta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

1bis. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

2. Sono esenti dall'imposta:
a) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;
b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
e) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
f) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
g) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel Comune di Gaeta;
h) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
i) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella di cui alla lettera f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 4
Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (Responsabili del pagamento del tributo)

1. I gestori dei portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare provvedono alla riscossione dell'imposta e al versamento delle somme al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 7bis del presente regolamento.

2. I gestori dei portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.

3. Il Comune provvederà a fornire ai soggetti di cui ai commi precedenti apposito materiale informativo.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure:

a) euro 4 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
b) euro 3 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
c) euro 2,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
d) euro 2,50 a pernottamento a persona, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c).

Art. 6
Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 e 7 bis, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gaeta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
   a) mediante pagamento con pos (Point Of Sale) presso lo sportello tributi al piano terra del palazzo comunale, negli orari di apertura al pubblico;
   b) mediante piattaforma pagoPA.

4. Il gestore della struttura ricettiva indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7
Dichiarazioni periodiche

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art.2 hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comune esclusivamente per via telematica, accedendo al sistema informatico comunale per la gestione dell'Imposta di Soggiorno reso disponibile dall'Ente.

Art.7 bis
Dichiarazione annuale

1. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva (es: rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.) sono responsabili non solo del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione annuale.

2. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo seguendo le regole di abilitazione definite dall'Agenzia stessa.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art.8
Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 7 bis.

2. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo nel caso di locazioni brevi, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'art.6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art.6 comma 3.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui al comma precedente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n.296.

Art.9
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n°296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.

4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Art. 10
Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, per l'omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°546.

Art. 13
Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n°296.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

IMPOSTA DI SOGGIORNO – INDICE

ART.1	*OGGETTO*	2
ART.2	*PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA*	2
ART.3	*SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI*	3
ART.4	*OBBLIGHI DEI GESTORI DEI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO)*	4
ART.5	*MISURA DELL'IMPOSTA*	4
ART.6	*PAGAMENTO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA*	4
ART.7	*DICHIARAZIONI PERIODICHE*	5
ART.7BIS	*DICHIARAZIONE ANNUALE*	5
ART.8	*CONTROLLI*	6
ART.9	*RIMBORSI*	6
ART.10	*SANZIONI*	6
ART.11	*RISCOSSIONE COATTIVA*	7
ART.12	*CONTENZIOSO*	7
ART.13	*FUNZIONARIO RESPONSABILE*	7
ART.14	*DISPOSIZIONI FINALI*	7
ART.15	*ENTRATA IN VIGORE*	7